

ALLEGATO “B”
Parere del Comune di Siracusa

IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, espresso dal Comune di Siracusa, Settore Sviluppo Sostenibile -Tutela del Territorio e Ambiente, acquisito al prot. gen. n. 35426 dell'11/12/2024 relativo all'impatto acustico dell'attività di autocarrozzeria della società **“AUTOCARROZZERIA LIMPIDO DI S. & M. S.R.L.”** con sede in Siracusa Via Elorina n.89, identificata al N.C.E.U. al fgl 57, p.la 280, del comune di Siracusa.



Registro Generale di Protocollo
N° 0035426 del 11/12/2024 10:48

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 11/12/2024 10:36

Tipo Documento:

Classificazione: 12-1

Doc. Esterno n° 267390 del 11/12/2024 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **PRATICA N. 02045610892-03042023-1623 - SUAP 2561 - 02045610892 AUTOCARROZZERIA LIMPIDO S. & M. S.R.L.**

Documento principale: limpido.pdf

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE DI SIRACUSA - SETTORE AMBIENTE		SERVIZIOTUTELAAMBIENTALEVERDE PUBBLICO@COMUNE.SIRACUSA.LEG ALMAIL.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	13/12/2024	16/12/2024	SETTORE X - TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	COMPETENZA
SETTORE X - TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	11/12/2024	13/12/2024	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	13/12/2024		SETTORE X - TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Titolo	Descrizione
	Allegato	limpido_Marcato.pdf	
	Copia Conforme	Copia Conforme	



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

*Servizio Tutela valorizzazione e recupero ambientale, protezione
naturalistica, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*



Prot. Gen. n.

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di smaltimento reflui, di cui al d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Pratica n° 02045610892-03042023-1623

**Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive**

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
via Malta 106
96100 – Siracusa

pec autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e pc.

Spett.le AUTOCARROZZERIA LIMPIDO S. & M. S.R.L.

via Elorina n.89

96100 - Siracusa

In riferimento all'istanza pervenuta in data 11/04/2023 prot. gen. 0087373 e successiva ultima integrazione del 03/12/2024 prot. gen. 0259180 (Pratica n° 02045610892-03042023-1623 – SUAP), relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, formulata dal Sig. Limpido Sebastiano, nato a Siracusa il 17/05/1993, C.F.:LMPSS93E17I754C, amministratore unico e legale rappresentante della società AUTOCARROZZERIA LIMPIDO S. & M. srl", con sede in Siracusa (SR) in via ELORINA civ. 89, numero di iscrizione al Registro delle Imprese con C.F.: 02045610892, censita in catasto al F. 57 p.lla 280.

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006 e relativo alle sanzioni amministrative;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Vista la legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, ed il successivo Decreto attuativo d.p.c.m. 14/11/1997 che regolano le emissioni sonore delle attività rumorose presenti sul territorio italiano fissandone i valori limite di emissione sonora da applicare a tutte le aree del territorio nazionale;

Considerato che, l'immobile in oggetto è dotato di certificato di Segnalazione Certificata di Agibilità, prot. gen.n. 128085 del 18/08/2022;

Vista la "SCHEDA E" e la dichiarazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante Sig.^r Sebastiano Limpido, attestanti l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico.

Considerato che la ditta in oggetto, ha effettuato tutte le verifiche attinenti la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole a condizione che: i parametri rilevati rientrano nei limiti di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, e nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Relativamente alle emissioni in atmosfera

Vista la "SCHEDA D" e la dichiarazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante Sig.^r Sebastiano Limpido, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate o in caso di mancata autorizzazione, o autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata ai sensi del art.269 comma 1 si può incorrere nell' arresto da 2 mesi a 2 anni o in un'ammenda da € 1.000 € a € 10.000,00, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06.

Se in possesso di autorizzazione che riporti sostanziali modifiche, la pena inflitta è la medesima ai sensi dell'articolo 269, comma 8, una modifica non sostanziale senza comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da € 300 € a € 1.000,00, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06;

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 10.000. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500. È soggetto ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 500 a € 2.500, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d);

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, è pari a **15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

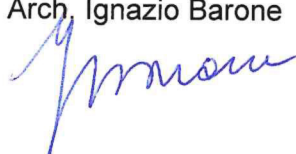
Il Tecnico Incaricato

Dott. Ing. Corrado Gianna



Il Responsabile del Servizio

Arch. Ignazio Barone



Il Dirigente

Arch. Marcello Dimartino

